

DECISIONE (UE, EURATOM) 2015/1622 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 29 aprile 2015****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) per l'esercizio 2013**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013 [COM(2014)510 — C8-0140/2014] ⁽²⁾,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) relativi all'esercizio 2013 ⁽³⁾,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discharge per l'esercizio 2012 [COM(2014)607] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano [SWD(2014)285, SWD(2014)286],
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2014)0615] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0293),
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁵⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05305/2015 — C8-0048/2015),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁷⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
- visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

⁽¹⁾ GUL 66 dell'8.3.2013.⁽²⁾ GUC 403 del 13.11.2014, pag. 1.⁽³⁾ GUC 408 del 15.11.2014, pag. 41.⁽⁴⁾ GUC 442 del 10.12.2014, pag. 358.⁽⁵⁾ GUC 403 del 13.11.2014, pag. 128.⁽⁶⁾ GUL 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁷⁾ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽⁸⁾ GUL 11 del 16.1.2003, pag. 1.